



1374121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - - Presidente -
- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Rel. Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

ASSEGNO
PENSIONE

Ud. 09/09/2020 - CC

R.G.N. 29872/2018

Rom 1374
Rep.

C.V.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29872-2018 proposto da:

(omissis)

(omissis)

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI RUSSO;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (omissis) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2574/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO CHE

Il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2574/2018, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato la sussistenza del requisito sanitario in capo al de cuius (omissis) (e per lui in giudizio gli eredi (omissis) (omissis)) relativo alla indennità di accompagnamento dal 5.12.2012 al 31.12.2015 ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell'accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa . Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, gli eredi dell'assistito proponevano ricorso affidato ad un solo motivo.

Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

(omissis)

(omissis) depositavano successiva memoria.

CONSIDERATO CHE

1) Con unico motivo era dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 e 92 comma 2 c.p.c, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

Rilevavano i ricorrenti l'errata statuizione sulla compensazione delle spese in ragione del principio di causalità.

Il motivo risulta infondato.

Questa Corte ha chiarito che "In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.n. 19613/2017).

La decisione compensativa risulta peraltro coerente e rispettosa dei principi espressi (Cass. n. 1997/2015; Cass.n. 24531/2010; Cass.n. 1422/2006) in tema di adeguata motivazione da parte del giudice sulla scelta adottata poiché, nel caso in esame, il tribunale aveva posto a fondamento della compensazione l'accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa. Il ragionevole supporto argomentativo della scelta di compensare le spese esprime la valutazione di merito del giudice non più sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp.attuaz. c.p.c.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così' deciso in Roma in data 9 settembre 2020.

Il Presidente

Delle G. P. S. &

Il Funzionario Giudiziano
Patrizia Cirra

Depositata in Cancelleria

Oggi.

22 GEN. 2021



Il Funzionario Giudiziano
Patrizia Cirra